

Determinazione n. 28/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 23 aprile 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, nonchè la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1981, con il quale l'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale (AAAVTAG) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665 con la quale detta Azienda è stata trasformata in ente di diritto pubblico economico;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere avvocato Ivo Bonitatibus e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1997 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della presente relazione sia, altresì, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro del tesoro, anche ai fini dell'articolo 8 della ripetuta legge n. 259 del 1958.

L'ESTENSORE

f.to Ivo Bonitatibus

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV), GIÀ AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE (AAAVTAG) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1997.

SOMMARIO

PARTE PRIMA - 1. Premessa. - 2. Ordinamento e finalità dell'Ente - 3. Organi - 4. Problematiche relative alle tariffe di rotta e di terminale. - 5. Programma nel settore della navigazione satellitare. - 6. Nuova organizzazione dell'Ente. - 7. Personale. - 8. Attività negoziale. - 8.1 Manutenzione impianti adibiti al servizio di assistenza al volo. - 8.2 Consorzio S.I.C.T.A. - Costituzione e partecipazione. - 8.3 Consulenze e incarichi professionali. - PARTE SECONDA - 9. Gestione finanziaria in generale e vigilanza ministeriale. - 10. Risultati generali della gestione. - 11. Rendiconto finanziario. - 12. Situazione amministrativa. - 13. Conto economico. - 14. Situazione patrimoniale. - 15. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

PRIMA PARTE

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV) è stata assoggettata al controllo della Corte dei Conti, a norma della legge di trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, art. 12 le quali comportano la presenza del Magistrato alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo.

Le modalità dell'esercizio del controllo sono integrate anche dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, il quale prevede – tra l'altro – che la Corte “svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche verificando la regolarità delle gestioni”, nonché valuta il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

E' cessata, contemporaneamente, la funzione del Magistrato quale Presidente del Collegio dei revisori, affidata invece ad un dirigente del Ministero del Tesoro.

Va precisato che la legge 21 dicembre 1996, n. 665, nel modificare l'Azienda in Ente Pubblico Economico ne ha previsto la successiva trasformazione in Società per azioni, da realizzarsi, comunque, non oltre il 30 giugno 1999. Tale termine, su proposta del Governo, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2000.

La vigilanza, esercitata dal Ministro dei trasporti e della Navigazione, si estende anche sull'attuazione del piano per la trasformazione in società per azioni.

Con la presente relazione si riferisce sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 1997, rappresentando anche gli eventi gestionali di maggior rilievo maturati fino a data odierna.

2. Ordinamento e finalità

La legge 21 dicembre 1996, n. 665 oltre a trasformare notevolmente l'originaria Azienda autonoma di assistenza al volo ne ha delineato, contemporaneamente, la struttura ed i compiti, gli organi, i rapporti giuridici ed il patrimonio, l'ordinamento contabile, il personale. Ha, infine, previsto tre strumenti essenziali per realizzarne le finalità:

- 1) la predisposizione di un apposito piano che dovrà contenere gli obiettivi per la trasformazione dell'Ente in società per azioni. Il piano è stato predisposto e deliberato dall'Ente (del. 164 del 23 dicembre 1998) sia pure con un significativo ritardo rispetto al termine del 31.12.1996 indicato dalla predetta L. 665/96 e si è, pertanto, in attesa dell'approvazione da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello del Tesoro;
- 2) la formazione di un contratto di programma di durata triennale (art. 9), deliberato dal Consiglio di Amministrazione e stipulato dal Presidente dell'Ente con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Detto contratto, di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'attività dell'Ente serve: a) a regolare le prestazioni; b) a definire gli investimenti ed i servizi; c) a definire gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità ed i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi; d) ed, infine, a definire i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi. Anche su detto contratto di programma, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il mese di luglio 1997, si è determinato da parte dell'Ente, nonostante i solleciti della Corte dei Conti, un ingiustificato slittamento nei tempi di formazione che si è protratto sino al 17 luglio 1998 allorché è stato trasmesso al Ministero dei Trasporti uno schema del contratto stesso. Finora non è stato stipulato, né è stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- 3) la predisposizione del contratto di servizio (art. 9), di durata almeno triennale, il quale regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione. Definisce, altresì, gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria stabilendo le sanzioni per l'inadempienza. Anche per tale contratto (del. 164 del 23 dicembre 1998), funzionalmente collegato al piano ed al contratto di programma, si è determinato, un ingiustificato ritardo nei tempi di predisposizione nonostante i solleciti di questa Corte dei Conti.

Si tratta, come è evidente, di tre strumenti fondamentali che vanno a connotare l'attività dell'Ente la cui adozione, fra l'altro, costituisce presupposto per la definizione del nuovo assetto organizzativo, del relativo organigramma e degli

organici, nonché serve a specificare meglio le professionalità dell'Ente ai fini del conseguimento dell'efficienza e della produttività, unitamente alla massima economicità, come richiesto esplicitamente dall'art. 8 della legge 665/96. Basti considerare, infatti, che l'adeguamento dell'organizzazione dell'Ente agli obiettivi dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, nonché alla produttività dei fattori impiegati va correlato alla variazione delle tariffe e ad eventuali trasferimenti stabili destinati ad investimenti. La sicurezza e regolarità del traffico aereo costituiscono "il prodotto" dell'Ente e devono essere sempre forniti in qualsiasi situazione e contingenza, prevenendo le criticità o intervenendo immediatamente su qualsiasi evento anomalo, nel rispetto della normativa, delle procedure e degli standard internazionali. Giova, infine, ricordare che, in relazione al D.P.C.M. del 30.12.1998, l'Ente dovrà adottare la Carta dei servizi pubblici del settore trasporti (carta della mobilità), anch'essa sollecitata dalla Corte dei conti.

All'Ente competono, in particolare, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi:

- a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea, nel servizio di informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme;
- b) di meteorologia aeroportuale;
- c) di informazione aeronautica;
- d) di telecomunicazioni aeronautiche;
- e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

L'Ente svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo del traffico della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo;
- b) cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti;
- c) provvede alla formazione ed all'addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato;
- d) produce la cartografia;
- e) provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio-navigazione, nonché alla certificazione degli impianti.

3. Organi

A seguito dell'entrata in vigore della legge 665/96, nel febbraio 1997 è stato nominato - con motivazione non adeguata e senza l'indicazione esplicita delle ragioni dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione in carica - un Amministratore Straordinario fino al settembre successivo, allorquando si è insediato un nuovo Consiglio ed è stato rinnovato il Collegio dei Revisori.

Circa la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione va evidenziato che il relativo provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione nel corso del 1997 era carente di uno degli elementi essenziali previsto dall'art. 3 della legge 665/96 e cioè dell'indicazione degli emolumenti. Tale carenza è stata colmata solo nel mese di luglio del 1998 allorquando, contestualmente alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'ENAV, (D.P.R. 16/6/1998) sono stati attribuiti agli Organi dell'Ente i seguenti emolumenti:

- al Presidente, nella misura di lire duecentomilioni annue lorde;
- ai Consiglieri di Amministrazione nella misura di lire sessanta milioni annue lorde ciascuno;
- al Direttore Generale nella misura di lire duecentomilioni annue lorde, più una quota annua variabile, collegata al rendimento, nel limite del trenta per cento, su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'autorità vigilante.

Al Presidente ed ai Consiglieri è riconosciuto, qualora versino nelle condizioni di legge, il trattamento di missione (spese di trasporto, alloggio, vitto) per la partecipazioni alle riunioni collegiali, oltre al gettone di presenza di lire 200.000. Il trattamento di missione viene riconosciuto altresì ai Consiglieri residenti fuori Roma per lo svolgimento di compiti di carattere permanente o per la trattazione di specifici problemi delegati dal Presidente in funzione delle esigenze.

In proposito, va, però, rilevato che per l'esercizio di detti compiti i Consiglieri non godono di un potere autonomo, bensì tale potere è ad essi attribuito con delega del Presidente, come prescrive l'art. 5 lettera d) dello statuto. Delega che, finora, non ha trovato una puntuale enunciazione attraverso atto scritto col quale si stabilissero durata, natura, contenuti e modalità, anche per corrispondere ad esigenze effettive dell'ente ed anche per rendere trasparente e regolare la corresponsione di indennità di missione ai Consiglieri delegati, i cui importi sono stati, nel corso del 1998, abbastanza elevati, tanto da suscitare anche interventi critici della stampa. Pertanto, tale situazione si appalesa irregolare e ad essa, sia pure tardivamente, va posto rimedio. Va osservato, inoltre, che il trattamento di missione fino a qualche mese fa è stato previsto in due forme: l'una, con corresponsione di diaria di importo di circa 500.000 lire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, documentati; l'altra, con corresponsione di diaria di circa 1.200.000 lire, oltre al rimborso delle sole spese di

viaggio documentate, prescindendo da atti probatori relativi al vitto ed all'alloggio, sicché la Corte ha già rilevato fin dalla relazione precedente che tale ultima forma – sia per l'entità della diaria, sia per la mancanza di documentazione delle spese di vitto ed alloggio – si poneva in contrasto col canone della “massima economicità” prescritta dal legislatore con l'art. 8 della legge 665/96 e, dunque, andava sostituita. Al riguardo, con deliberazione del 20 gennaio 1999 il Consiglio di Amministrazione ha fissato per il nuovo Direttore Generale dell'ENAV una indennità giornaliera, per spese non documentabili, di lire 150.000 in sostituzione del precedente trattamento, ma non ha, a fini di trasparenza e di logica giuridica, operato anche nei confronti dei soggetti connessi a tale trattamento, e cioè Presidente, Consiglieri di amministrazione ed Organi di controllo e di revisione. Fatto ancor più anomalo è che con successiva deliberazione del marzo scorso il Consiglio di Amministrazione ha disposto che per gli altri dirigenti dell'Ente (con esclusione, quindi, del Direttore Generale e dei soggetti connessi) è consentito optare, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio ed alloggio in sostituzione delle spese di vitto e di quelle non documentabili, per una indennità giornaliera, di lire 348.000 corrisposta per intero per le trasferte giornaliere superiori alle 8 ore, in sostituzione delle 150.000 lire per spese non documentabili. Il Magistrato delegato al controllo ha osservato che tale sistema dimostra non solo l'illogicità e l'antieconomicità della decisione, ma soprattutto la mancanza di una visione d'insieme delle tematiche gestorie che non possono essere improvvisate, riservando un trattamento privilegiato ai dirigenti rispetto a quello riservato al Direttore Generale. Pertanto, sarebbe stato opportuno non accogliere l'opzione per le 348.000 lire che rappresenta una distorsione del sistema generale. Al riguardo con deliberazione del 1° aprile è stato, invece, esteso anche al Direttore Generale e quindi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e agli Organi di controllo lo stesso trattamento deciso in precedenza per gli altri dirigenti.

Gli emolumenti del Collegio dei revisori, sono determinati con D.P.C.M. 5 marzo 1996, nella seguente misura annua al lordo:

- indennità di carica spettante al Presidente lire 40.000.000;
- ai membri effettivi del Collegio lire 35.000.000.

Per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione compete il gettone di presenza di lire 200.000.

Per le sedute degli organi di amministrazione e di revisione alle quali partecipa, il Magistrato delegato della Corte dei conti percepisce un gettone di presenza di lire 200.000, al lordo.

Circa le riunioni collegiali si riafferma l'urgente ed indefettibile esigenza della sottoscrizione, come prescrive l'art. 7 dello Statuto dell'Ente, da parte del Presidente e del Segretario del processo verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione, in considerazione soprattutto che tale obbligo giuridico, nonostante

le sollecitazioni del Magistrato delegato, non è stato rispettato per quasi un anno, sicché il difetto della sottoscrizione determina grave irregolarità della gestione dell'Ente, stante la finalità della norma citata, che mira a rendere trasparente, certa e definitiva l'attività decisionale dell'Organo di amministrazione.

Infine va evidenziato che il Collegio dei revisori, a seguito di una serie di riscontri effettuati e dall'esame della documentazione relativa ai capitoli di bilancio n. 2 (Indennità, rimborsi e spese relative agli organi), n. 3 (Spese funzionamento organi) e n. 56 (Spese di rappresentanza), ha constatato innanzitutto che per quanto concerne il capitolo 2 non è stata possibile una verifica puntuale della correttezza formale e sostanziale delle spese ivi imputate perché gli atti forniti non hanno consentito tale accertamento.

Infatti, dalla documentazione esaminata, costituita, nella maggioranza dei casi, dall'ordine di pagamento emesso dall'Ente, corredato dalle relative fatture, non è possibile risalire alla motivazione di dette spese.

In particolare, relativamente alle spese di missione è stato possibile appurare che le missioni effettuate da consiglieri di amministrazione in applicazione dell'art. 5 lett. o) dello Statuto, non sono sorrette da apposita delega, come prescritto dalla citata disposizione, sicché esse si palesano irregolari.

Con riferimento, invece, alle spese di funzionamento degli Organi ed a quelle di rappresentanza disciplinate con delibera 90/93, che ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, il Collegio, dopo aver richiamato puntualmente le singole disposizioni, ha sottolineato che la disamina della documentazione dei capitoli 3 e 56 ha evidenziato diverse irregolarità, dovendo ogni spesa, come correttamente osservato, trovare puntuale riscontro nella documentazione allegata.

Infatti, l'elencazione comprova che le norme stabilite con la deliberazione sopra richiamata n. 90 del 22.4.93 (non modificata fino ad oggi) sono state ripetutamente violate, e comunque non sono state rispettate per le gravi lacune nella documentazione non tenendosi presente che la gestione di un ente pubblico, anche economico come l'ENAV, è sottoposta a limiti, criteri e vincoli (come previsto dalla legge 665/96, dallo Statuto 27.5.97 e dal regolamento amministrativo contabile 22.4.1997) il cui rispetto, formale e sostanziale, può giustificare e rendere lecite le spese. Tale rispetto è tanto più necessario trattandosi di spese che gravano sul bilancio dell'ENAV al quale si applicano fra l'altro gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, essendo l'ente inserito nella tabella A allegata alla legge 29.10.1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni.

Da ciò deriva la necessità che l'Ente rispetti gli adempimenti previsti dalle norme per l'effettuazione delle spese in modo che risulti chiara la correttezza formale e sostanziale del procedimento, soprattutto per quanto concerne i motivi specifici per i quali esse vengono erogate non essendo sufficiente e congruo indicare genericamente

che le prestazioni sono state effettuate a favore di persone estranee all'Ente, senza allegare alla documentazione i nomi di esse e senza indicarne il grado di rappresentatività per i necessari riscontri e verifiche. Le irregolarità sopra descritte vengono, pertanto, segnalate a norma dell'art. 3 della legge 14.1.1994 n. 20, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed al Ministero del Tesoro.

4. Problematiche relative alle tariffe aeree di rotta e di terminale

Nelle precedenti relazioni, particolare attenzione, specie per i riflessi sul bilancio, è stata dedicata alla questione fondamentale delle tariffe di sorvolo e di terminale che costituiscono, fra l'altro, la principale fonte di entrata dell'Ente.

Al riguardo è opportuno ricordare che con legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, veniva istituita una tassa per l'uso delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta per i voli internazionali svolgentisi sul segmento del territorio nazionale.

Con decreto legge 547/1988, reiterato con il successivo n. 77/1989 e convertito in legge n. 160 del 5 maggio 1989, fu stabilita la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e la tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali.

Nelle predette relazioni sono stati evidenziati anche i criteri di determinazione delle tasse di rotta dei voli nazionali e di quelli internazionali sullo spazio aereo italiano, nonché i criteri di determinazione della tassa di terminale, sia per i voli nazionali che per quelli internazionali.

Venivano resi evidenti, inoltre, gli aspetti relativi al ritardato od omesso pagamento delle tasse, ed ai termini e modalità di riscossione e di versamento dei tributi.

In sede di trasformazione dell'Azienda in Ente pubblico economico, le tasse di rotta e di terminale sono state modificate in tariffe a decorrere dall'1.1.1996 con conseguente, diverso regime giuridico. La legge 665/96 stabilisce, infatti, che qualora gli utenti omettano o ritardino il pagamento si applica l'art. 1284 c.c., cioè decorre il saggio degli interessi legali. Di conseguenza l'art. 7, comma 4, della citata legge ha abrogato la soprattassa prevista dall'art. 9 della legge 411/77, relativamente alle tasse di rotta internazionali, ed ha assoggettato la materia, per i ritardi nel pagamento, alla più generale disciplina del codice civile.

Il 5° comma del precitato art. 7 legge 665/96 dispone, altresì che in via transitoria, limitatamente ai servizi di assistenza al volo per il traffico aereo in rotta ed in terminale, prestati ed accertati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che abbiano effettuato i relativi pagamenti ancorché tardivamente purché

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le penalità e gli interessi di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1977, n. 411 e successive modificazioni, bensì per gli accertamenti relativi ai predetti servizi prestati si applicano le disposizioni di cui all'art. 1284 del codice civile.

L'applicazione di tale norma ha comportato un notevole lavoro di adeguamento contabile, protrattosi per l'intero anno, a causa dell'estesa ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, determinando cancellazione di residui attivi per circa 83 mld. a fronte dei quali sono stati accertati ed incassati interessi legali ex art. 1284 c.c. per circa lire 7 mld.

Per quanto concerne, invece, le transazioni con le compagnie aeree in merito alle controversie insorte sull'applicabilità, con efficacia retroattiva, dei coefficienti unitari di tassazione, è stata attuata, tenendo conto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, l'estensione soggettiva della stessa retroattività ex art. 5 L. 385/90, nei limiti della prescrizione ordinaria e limitatamente al volato effettuato negli anni 1986/991 e alle relative penalità.

Al riguardo, il Magistrato delegato al controllo della Corte, ha manifestato dubbi di legittimità sia in sede di Consiglio di Amministrazione (Ad. n. 1 del 2 ottobre 1997) sia, in più occasioni, con specifiche dichiarazioni nell'ambito dei verbali del Collegio dei Revisori, oltre che con note indirizzate agli Organi dell'Ente.

Detti dubbi di legittimità risultano motivati dal mancato chiarimento circa la preferenza accordata alla soluzione transattiva proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato in luogo di quella consistente nella mera applicazione delle sentenze emesse dal TAR e dal Consiglio di Stato. Ciò in quanto, con riferimento ai provvedimenti recentemente adottati, dalla documentazione allegata risulta, in molti casi, che, seguendo i criteri determinati dalle decisioni giurisdizionali anziché quelli dell'Avvocatura Generale dello Stato, si sarebbero rimborsate ai vettori somme di gran lunga inferiori, rispetto ai circa 80 miliardi corrisposti, sia pure comprensivi degli interessi.

La posizione del Magistrato, recepita anche dal Collegio dei Revisori, ha indotto l'Ente a prospettare nuovamente la materia all'Avvocatura dello Stato significando le osservazioni e le perplessità prospettate dagli Organi di Revisione e di Controllo.

Avuto riguardo alla natura delle osservazioni, l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota 098663 del 7 settembre 1998, invitava l'Ente a fornire ai predetti Organi i "puntuali" e pertinenti chiarimenti richiesti.

Nonostante tale invito dell'Avvocatura Generale dello Stato, l'Ente, ad oggi, non ha ancora fornito i chiarimenti necessari per un approfondito esame della questione, di talché il Magistrato delegato al controllo ha confermato le proprie osservazioni negative ogni qual volta l'Ente ha proceduto alla stipula di nuovi atti transattivi. Per l'ipotesi di eventuale danno patrimoniale la Corte segnala la questione